

Regolamento di gestione semplificato del fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato gestito da

## **ERSEL ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A.**

### **FONDERSEL WORLD ALLOCATION**

Il presente Regolamento si compone di tre parti:

- A) SCHEDA IDENTIFICATIVA**
- B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO**
- C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

Il presente Regolamento è stato approvato dall'organo amministrativo della SGR che, dopo averne verificato la conformità rispetto alle disposizioni vigenti, ha accertato la sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 39 , comma 3-bis del D.Lgs. n. 58/98 (Testo unico della Finanza) relative all'approvazione in via generale dei regolamenti dei fondi comuni. Pertanto il presente Regolamento non è stato sottoposto all'approvazione specifica della Banca d'Italia in quanto rientra nei casi in cui l'approvazione si intende rilasciata in via generale,

**Il presente Regolamento è valido dal 15 giugno 2020**

## A) SCHEDA IDENTIFICATIVA

### **Denominazione, tipologia e durata del fondo.**

Fondo comune di investimento mobiliare aperto armonizzato FONDERSEL WORLD ALLOCATION.

La durata del fondo è fissata al 31/12/2050 salvo proroga, da assumersi con delibera del Consiglio di Amministrazione ai sensi di legge.

### **Società di gestione del risparmio**

Ersel Asset Management SGR S.p.A. (di seguito la SGR) - società appartenente al Gruppo Bancario Ersel - con sede legale in Torino, Piazza Solferino 11 - iscritta all'Albo delle Società di Gestione del Risparmio tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 35 del D.Lgs. 58/98, al n. 1 delle rispettive Sezioni Gestori di OICVM e Gestori di FIA.

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Ersel Sim S.p.A.

Sito internet: [www.ersel.it](http://www.ersel.it) - e-mail: [info@erselassetmanagement.it](mailto:info@erselassetmanagement.it)

### **Depositario**

State Street Bank International GmbH - Succursale Italia (di seguito, il "Depositario"), Via Ferrante Aporti 10, Milano; iscritta al n. 5757 dell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Aderente al Fondo di Protezione dei Depositi dell'associazione delle banche tedesche.

Le funzioni di emissione e rimborso dei certificati rappresentativi delle quote sono svolte per il tramite del Servizio "Depo Bank & Outsourcing control", dislocato presso la sede di Via Nizza, 262/57 – Palazzo Lingotto – Torino. Le funzioni di consegna e ritiro dei certificati rappresentativi delle Quote sono svolte dal Depositario per il tramite di Intesa Sanpaolo S.p.A. presso la Filiale di Milano, Via Verdi, 8. Il sito internet del Depositario è: [www.statestreet.com/it](http://www.statestreet.com/it)

I rapporti tra la SGR e il Depositario sono regolati da apposita convenzione che specifica, tra l'altro, le funzioni svolte dal Depositario, le modalità di scambio dei flussi informativi tra il medesimo Depositario e la SGR nonché le responsabilità connesse con il calcolo del valore della quota e la custodia delle disponibilità liquide e degli strumenti finanziari facenti parte del patrimonio dei Fondi.

### **Periodicità di calcolo del valore della quota e fonti di riferimento per la pubblicazione del suo valore nonché delle eventuali modifiche regolamentari.**

Il valore unitario della quota, espresso in euro, è determinato giornalmente, tranne nei giorni di chiusura delle Borse Valori nazionali e nei giorni di festività nazionali italiane, quand'anche le Borse Valori nazionali siano aperte ed è pubblicato con la medesima cadenza sul sito internet della SGR [www.ersel.it](http://www.ersel.it).

Sulla medesima fonte è pubblicato, mediante avviso, il contenuto di ogni modifica regolamentare.

## B) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

### 1. OGGETTO, POLITICA DI INVESTIMENTO E ALTRE CARATTERISTICHE

#### **Oggetto**

Il fondo, mediante una gestione di tipo flessibile, si pone come obiettivo l'incremento nel medio termine (3-5 anni) del valore dei capitali conferiti attraverso l'implementazione di una politica di investimento volta a sfruttare le fasi positive dei mercati finanziari contenendo le perdite nelle fasi negative, ottimizzando il rapporto tra volatilità e rendimento. La partecipazione al fondo, in relazione alle caratteristiche delle attività finanziarie detenibili ed alla variabilità potenziale della quota, presenta un livello complessivo di rischio medio-alto.

La SGR nell'implementare la politica di investimento, può investire il patrimonio del fondo in strumenti finanziari denominati sia in euro sia in valuta estera riconducibili alle seguenti tipologie:

- titoli di natura azionaria;
- titoli di natura obbligazionaria e monetaria;
- strumenti finanziari derivati;
- OICR armonizzati;
- OICR non armonizzati;
- depositi bancari.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento in termini di investimento in strumenti finanziari non quotati, gli investimenti sono effettuati in strumenti finanziari quotati su mercati regolamentati dei paesi membri del Fondo Monetario Internazionale. Per mercati regolamentati si intendono, oltre a quelli previsti dalla normativa di riferimento, quelli indicati nella lista approvata dal Consiglio Direttivo di Assogestioni e pubblicata sul sito Internet dell'Associazione stessa dei Paesi verso i quali è orientata la politica di investimento del fondo.

#### **Politica di investimento e altre caratteristiche**

La SGR attua una politica di investimento volta a perseguire una composizione del portafoglio diversificata e flessibile in vari strumenti finanziari e depositi bancari acquistabili sia in euro sia in valuta estera. In relazione alle previsioni della SGR riguardanti la situazione economica e l'andamento dei mercati finanziari, l'esposizione del fondo risulta variabile nel tempo con possibilità, nel rispetto dei limiti previsti dal presente Regolamento, di elevata concentrazione degli investimenti nelle varie classi di attività finanziarie.

Lo stile di gestione, comune a ciascuna delle classi di attività finanziarie eventualmente considerate, è orientato a rigorosi criteri di selettività nella scelta dei mercati, dei settori e dei singoli strumenti finanziari oggetto di investimento che nel giudizio della società offrano i più interessanti profili di rischio rendimento.

**La componente azionaria del fondo**, computata tenendo conto dell'investimento in titoli azionari, OICR di natura azionaria e flessibile, non può eccedere il 100% del patrimonio del fondo.

Nella selezione dei titoli azionari la SGR oltre all'investimento in titoli di emittenti di larga capitalizzazione valuterà anche le opportunità di investimento in titoli di emittenti di piccola e media dimensione, alla cui eventuale minore liquidità si accompagnino maggiori prospettive di crescita. A livello settoriale la componente azionaria potrà essere diversificata su tutti i settori ritenuti interessanti dalla SGR.

**La componente obbligazionaria/monetaria del fondo**, computata tenendo conto dell'investimento diretto in titoli obbligazionari, monetari, depositi bancari, OICR di natura monetaria/obbligazionaria e valutaria, non può eccedere il 100% del patrimonio del fondo.

La duration media del portafoglio investito in titoli obbligazionari/monetari non può eccedere i **10 anni**.

Alle suddette esposizioni si somma l'eventuale componente di natura derivativa, nei limiti ed alle condizioni stabilite dalle vigenti disposizioni e coerentemente con il profilo di rischio e la politica di investimento del fondo, con le seguenti finalità:

- copertura dei rischi;
- efficiente gestione del portafoglio;
- investimento, volto a cogliere opportunità di mercato incrementando, nell'ambito delle strategie di asset allocation definite, l'esposizione al rischio.

L'esposizione complessiva in strumenti finanziari derivati non può essere superiore al valore complessivo netto del fondo, secondo quanto stabilito dalla disciplina di vigilanza.

È prevista a favore della SGR la possibilità di acquisire quote di OICR armonizzati e non, promossi e/o gestiti dalla SGR o da altra società di gestione del gruppo di appartenenza ("OICR collegati"), purché si tratti di OICR la cui specializzazione ed i programmi di investimento siano compatibili con quelli del fondo acquirente. Sul fondo acquirente non vengono fatti gravare spese e diritti di qualsiasi natura relativi alle operazioni di sottoscrizione e rimborso. Sulla quota del fondo rappresentata da OICR collegati è prevista una commissione di gestione a favore della SGR a condizione che dalla stessa sia dedotta la remunerazione complessiva percepita dal gestore dei fondi collegati.

Il fondo può inoltre negoziare beni con altri fondi gestiti dalla medesima SGR a condizione che gli stessi siano pattuiti a condizioni di mercato.

Il patrimonio del fondo può inoltre essere investito in strumenti finanziari di uno stesso emittente in misura superiore al 35% delle sue attività quando gli strumenti finanziari sono emessi o garantiti da uno Stato UE, dai suoi enti locali, da uno Stato aderente all'OCSE o da organismi internazionali di carattere pubblico di cui fanno parte uno o più Stati membri dell'UE, a condizione che il fondo detenga almeno sei emissioni differenti e che il valore di ciascuna emissione non superi il 30% delle attività del fondo;

## **2. PROVENTI, RISULTATI DELLA GESTIONE E MODALITÀ DI RIPARTIZIONE**

Il Fondo è del tipo a capitalizzazione dei proventi. I proventi realizzati non vengono pertanto distribuiti ai partecipanti, ma restano compresi nel patrimonio del Fondo.

## **3. REGIME DELLE SPESE**

### **3.1 Spese a carico del fondo**

Le spese a carico del fondo sono rappresentate da:

- provvigione di gestione da riconoscere alla SGR nella misura dello 0,375% trimestrale pari all'1,5% annuale, prelevata trimestralmente dalle disponibilità del fondo presso il Depositario l'ultimo giorno di Borsa nazionale aperta alla fine di ogni trimestre;
- compenso da riconoscere al Depositario per l'incarico svolto, avente cadenza trimestrale e liquidato entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di riferimento La misura massima di tale compenso è pari allo 0,08% annuo del patrimonio netto del fondo;
- compenso sostenuto per il calcolo del valore della quota pari allo 0,02% annuo del patrimonio netto del fondo;
- oneri di intermediazione inerenti alla compravendita degli strumenti finanziari;
- spese di pubblicazione del valore unitario delle quote e degli avvisi inerenti la liquidazione del fondo, le modifiche regolamentari richieste da mutamenti della legge o delle disposizioni dell'Organo di Vigilanza;
- gli oneri derivanti dagli obblighi di comunicazione periodica alla generalità dei partecipanti, purché tali oneri non attengano a propaganda e a pubblicità o comunque al collocamento di quote del fondo;
- spese per la revisione della contabilità e del rendiconto del fondo, ivi compreso quello finale di liquidazione;
- interessi passivi connessi con l'eventuale accensione di prestiti nei casi consentiti dalle disposizioni vigenti, nonché le spese connesse;
- spese legali e giudiziarie sostenute nell'esclusivo interesse del fondo;
- oneri fiscali di pertinenza del fondo;
- il contributo di Vigilanza dovuto annualmente alla Consob.

### **3.2 Compenso della SGR**

La provvigione di gestione viene calcolata e accantonata quotidianamente prendendo a riferimento il valore complessivo netto del fondo.

### **3.3 Oneri a carico dei singoli partecipanti**

La SGR ha diritto di prelevare dall'importo di pertinenza del sottoscrittore:

- un contributo fisso, per ogni operazione di sottoscrizione o rimborso, pari a 5 euro;
- un rimborso forfetario pari a 5 euro per ogni certificato eventualmente richiesto in emissione o per la conversione da nominativo a portatore e viceversa;
- un diritto fisso di 250 euro eventualmente dovuto in caso di richiesta di rimborso effettuata nella settimana immediatamente successiva alla precedente richiesta di sottoscrizione.

Non sono previste commissioni di sottoscrizione, né di entrata né di uscita.  
I soggetti collocatori non pongono a carico dei partecipanti oneri aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel Regolamento.

## **C) MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO**

### **I. Partecipazione al fondo**

#### ***I.1 Previsioni generali***

1. La partecipazione al fondo si realizza attraverso la sottoscrizione di quote o il loro successivo acquisto a qualsiasi titolo.
2. La sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore delle quote di partecipazione.
3. La SGR impegna contrattualmente – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – i collocatori a inoltrare le domande di sottoscrizione e i relativi mezzi di pagamento alla SGR entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello della relativa ricezione, entro l'orario previsto nel successivo punto 1.5.
4. La SGR provvede a determinare il numero delle quote di partecipazione e frazioni millesimali di esse arrotondate per difetto da attribuire ad ogni partecipante dividendo l'importo del versamento, al netto degli oneri a carico dei singoli partecipanti, per il valore unitario della quota relativo al giorno di riferimento. Quando in tale giorno non sia prevista la valorizzazione del fondo, le quote vengono assegnate sulla base del valore relativo al primo giorno successivo di valorizzazione della quota.
5. Il giorno di riferimento è il giorno in cui la SGR ha ricevuto, entro le ore 15, notizia certa della sottoscrizione ovvero, se successivo, è il giorno da cui decorrono i giorni di valuta riconosciuti al mezzo di pagamento indicati nel modulo di sottoscrizione. Nel caso di bonifico, il giorno di valuta è quello riconosciuto dalla banca ordinante.
6. Per i contratti stipulati mediante offerta fuori sede il giorno di riferimento non potrà essere antecedente a quello di efficacia dei contratti medesimi ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 58/1998.
7. Nel caso di sottoscrizione di quote derivanti dal reinvestimento di utili/ricavi distribuiti dal fondo la valuta dovrà coincidere con la data di messa in pagamento degli utili/ricavi stessi.
8. Qualora il versamento sia effettuato in valuta diversa da quella di denominazione del fondo, il relativo importo viene convertito nella valuta di denominazione del fondo utilizzando il tasso di cambio rilevato dalla Banca d'Italia, dalla BCE ovvero tassi di cambio correnti accertati su mercati di rilevanza e significatività internazionale nel giorno di riferimento.
9. In caso di mancato buon fine del mezzo di pagamento, la SGR procede alla liquidazione delle quote assegnate e si rivale sul ricavato che si intende definitivamente acquisito, salvo ogni maggiore danno.
10. A fronte di ogni sottoscrizione la SGR provvede ad inviare al sottoscrittore una lettera di conferma dell'avvenuto investimento, recante informazioni concernenti la data di ricevimento della domanda di sottoscrizione e del mezzo di pagamento, l'importo lordo versato e quello netto investito, la valuta riconosciuta al mezzo di pagamento, il numero di quote attribuite, il valore unitario al quale le medesime sono state sottoscritte nonché il giorno cui tale valore si riferisce.
11. L'importo netto della sottoscrizione viene attribuito al fondo il giorno di regolamento delle sottoscrizioni con la stessa valuta riconosciuta ai mezzi di pagamento prescelti dal sottoscrittore.
12. Per giorno di regolamento delle sottoscrizioni si intende il giorno successivo a quello di riferimento.
13. La partecipazione al fondo non può essere subordinata a condizioni, vincoli o oneri di qualsiasi natura, diversi da quelli indicati nel Regolamento.

#### ***I.2 Modalità di sottoscrizione delle quote***

1. La sottoscrizione delle quote del fondo avviene mediante versamento in un'unica soluzione. L'importo minimo della sottoscrizione è pari a 2.500 euro per il versamento iniziale e di 250 euro per quelli successivi.
2. La sottoscrizione può essere effettuata
  - direttamente presso la SGR;
  - per il tramite dei soggetti collocatori;
  - mediante tecniche di comunicazione a distanza, ai sensi del successivo punto 6.
3. La sottoscrizione di quote si realizza tramite la compilazione e la sottoscrizione dell'apposito modulo, predisposto dalla SGR e indirizzato alla società stessa, contenente l'indicazione delle generalità del sottoscrittore, degli eventuali cointestatari, dell'importo del versamento (al lordo delle commissioni di sottoscrizione e delle eventuali altre spese), del mezzo di pagamento utilizzato e della relativa valuta applicata per il riconoscimento degli importi al Fondo.
4. La sottoscrizione delle quote può essere effettuata anche mediante conferimento di mandato con rappresentanza ai soggetti incaricati del collocamento, redatto sul modulo di sottoscrizione ovvero contenuto all'interno di un contratto di gestione individuale ovvero di negoziazione, ricezione e trasmissione ordini, custodia e amministrazione di strumenti finanziari preventivamente sottoscritto con il soggetto collocatore.  
I soggetti incaricati del collocamento trasmettono alla SGR la domanda di sottoscrizione contenente: l'indicazione nominativa dei singoli sottoscrittori, gli importi conferiti da ciascuno e le istruzioni relative all'emissione dei certificati qualora non sia stata richiesta l'immissione delle quote nel certificato cumulativo detenuto dal Depositario.  
Il conferimento del mandato non comporta alcun onere aggiuntivo a carico dei sottoscrittori.  
Il soggetto incaricato del collocamento può altresì trasmettere alla SGR un codice identificativo del sottoscrittore in luogo dell'indicazione nominativa del medesimo, in tal caso il collocatore provvede senza indugio a comunicare alla SGR le generalità del sottoscrittore dietro richiesta espressa di quest'ultimo  
ovvero in caso di revoca del mandato ovvero su richiesta della stessa SGR in tutte le ipotesi in cui ciò sia necessario per l'assolvimento dei compiti connessi con la partecipazione al Fondo di competenza della SGR o del Depositario.
5. Il versamento del corrispettivo in euro può avvenire mediante

- assegno bancario o circolare, non trasferibile ovvero girato con clausola di non trasferibilità, all'ordine della SGR – rubrica intestata al Fondo prescelto tra quelli di cui al presente Regolamento;
  - bonifico bancario alla cui copertura il sottoscrittore può provvedere anche a mezzo contanti.
6. La sottoscrizione della quote può essere effettuata mediante tecniche di comunicazione a distanza, nel rispetto delle disposizioni di legge e/o regolamentari vigenti. In tal caso il mezzo di pagamento utilizzabile per la sottoscrizione è esclusivamente il bonifico bancario. Le quote oggetto dell'operatività a distanza sono immesse nel certificato cumulativo di cui alla sezione II Quote e certificati di partecipazione.
  7. Le operazioni di emissione e di rimborso delle quote avvengono con cadenza giornaliera, coerentemente con la cadenza stabilita per il calcolo del valore della quota, indicata nella Scheda Identificativa del presente Regolamento.
  8. La SGR si impegna a trasmettere al Depositario gli assegni ricevuti entro il giorno lavorativo successivo a quello di ricezione. Da tale data decorrono i giorni di valuta.

## **II. Quote e certificati di partecipazione**

1. I certificati possono essere emessi per un numero intero di quote e/o frazioni di esse, nominativi o al portatore a scelta del partecipante.
2. Il Depositario, su indicazioni della SGR, mette a disposizione dei partecipanti i certificati nei luoghi indicati nella Scheda identificativa, a partire dal primo giorno lavorativo successivo al giorno di regolamento delle sottoscrizioni.
3. Qualora le quote non siano destinate alla dematerializzazione, il partecipante può sempre chiedere – sia all'atto della sottoscrizione, sia successivamente – l'emissione del certificato rappresentativo di tutte o parte delle proprie quote ovvero l'immissione delle stesse in un certificato cumulativo, al portatore, tenuto in deposito gratuito presso il Depositario con rubriche distinte per singoli partecipanti. È facoltà della Banca procedere – senza oneri per il fondo o per i partecipanti – al frazionamento del certificato cumulativo, anche al fine di separare i diritti dei singoli partecipanti. Il partecipante può chiedere che le quote di pertinenza immesse nel certificato cumulativo trovino evidenza in un conto di deposito titoli a lui intestato. La tenuta di tale conto, peraltro, comporterà la corresponsione dei costi previsti nel relativo contratto che il partecipante dovrà sottoscrivere separatamente e dei relativi oneri fiscali previsti dalle norme vigenti.
4. A richiesta degli aventi diritto, è ammessa la conversione dei certificati da nominativi al portatore e viceversa, nonché il loro frazionamento o il raggruppamento.
5. In occasione di sottoscrizioni la consegna materiale del certificato all'avente diritto può essere prorogata per il tempo necessario per la verifica del buon esito del titolo di pagamento e comunque non oltre 30 giorni dal giorno di riferimento.

## **III. Organi competenti ad effettuare la scelta degli investimenti**

1. L'organo amministrativo è responsabile della gestione aziendale e determina l'ambito e l'articolazione dei poteri delegati. Ne verifica periodicamente l'adeguatezza.
2. Nell'ambito delle deleghe a soggetti esterni sono stabilite le modalità di esercizio della funzione di controllo da parte del delegante e del Depositario.
3. La sostituzione della SGR può avvenire per impossibilità sopravvenuta della SGR a svolgere la sua attività ovvero per decisione assunta dalla stessa SGR di dismettere le proprie funzioni. La sostituzione può essere effettuata solo previa modifica del Regolamento approvata dalla Banca d'Italia e avviene con modalità tali da evitare soluzioni di continuità nell'operatività del fondo.

## **IV. Spese a carico della SGR**

Sono a carico della SGR tutte le spese che non siano specificamente indicate a carico del fondo o dei partecipanti.

## **V. Valore unitario della quota e sua pubblicazione**

1. Il valore unitario della quota viene calcolato secondo i criteri stabiliti dalla Banca d'Italia, con la periodicità indicata nella "Scheda identificativa", dividendo il valore complessivo netto del fondo per il numero di quote in circolazione, entrambi relativi al medesimo giorno di riferimento. La SGR invia gratuitamente copia di tali criteri ai partecipanti che ne facciano richiesta.
2. Il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota ne sospende il calcolo in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare determinazione. La SGR sospende la pubblicazione del valore unitario della quota in situazioni di forza maggiore che non ne consentano la regolare pubblicazione.
3. Al cessare di tali situazioni il soggetto che ha il compito di calcolare il valore della quota determina il valore unitario della quota e la SGR provvede alla sua divulgazione con le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota. Analogamente vanno pubblicati i valori delle quote di cui sia stata sospesa la sola pubblicazione.
4. Nelle ipotesi in cui il valore pubblicato risulti errato, dopo che sia stato ricalcolato il prezzo delle quote, la SGR:
  - reintegra i partecipanti danneggiati e il patrimonio del fondo. La SGR può non reintegrare il singolo partecipante che ha ottenuto il rimborso delle proprie quote per un importo inferiore al dovuto, ove l'importo da ristorare sia di ammontare contenuto e correlato ai costi relativi all'emissione e spedizione del mezzo di pagamento. La misura di tale soglia è comunicata nell'ambito delle operazioni di sottoscrizione e resa nota ai partecipanti in occasione di eventuali adeguamenti;
  - pubblica con le medesime modalità previste per la pubblicazione del valore della quota un comunicato stampa contenente un'idonea informativa dell'accaduto. Il comunicato potrà essere redatto anche in forma sintetica, senza elencare tutti i valori rettificati, fermo restando il diritto degli interessati di ottenere informazioni più dettagliate dalla SGR. Nei casi in cui l'entità dell'errata valorizzazione sia di importo marginale e la durata della stessa sia limitata nel tempo (periodo non superiore a cinque giorni di calcolo), la SGR – ferma restando la descrizione dell'evento nel rendiconto di gestione del fondo – può astenersi dalla pubblicazione del comunicato stampa.
5. Nel caso di errore nel calcolo del valore della quota, ove il valore risulti errato per un importo non superiore allo 0,1 per cento del valore corretto ("soglia di irrilevanza dell'errore"), la SGR non procederà alle operazioni di reintegro dei partecipanti e del fondo e non fornirà l'informativa prevista dal presente regolamento per le ipotesi di errori nel calcolo del valore della quota.

## **VI. Rimborso delle quote**

### **VI.1 Previsioni generali**



1. I partecipanti al fondo possono, in qualsiasi momento, chiedere alla SGR il rimborso totale o parziale delle quote possedute. Il rimborso può essere sospeso nei casi previsti dalla legge, dal presente Regolamento e nel corso delle operazioni di liquidazione del fondo.

2. La richiesta di rimborso corredata dei certificati rappresentativi delle quote da rimborsare – se emessi – deve avvenire mediante apposita domanda. La domanda deve essere presentata o inviata alla SGR direttamente ovvero per il tramite di un soggetto incaricato del collocamento.

3. La domanda di rimborso – la quale può essere redatta in forma libera anche se la SGR ha predisposto moduli standard – contiene:

- la denominazione del fondo oggetto di disinvestimento;
- le generalità del richiedente;
- il numero delle quote ovvero, in alternativa, la somma da liquidare;
- il mezzo di pagamento prescelto e le istruzioni per la corresponsione dell'importo da rimborsare;
- in caso di rimborso parziale, le eventuali istruzioni relative al certificato rappresentativo delle quote non oggetto di rimborso;
- gli eventuali altri dati richiesti dalla normativa vigente.

4. La SGR impegna contrattualmente i collocatori – anche ai sensi dell'art. 1411 del codice civile – ad inviarle le domande di rimborso raccolte entro e non oltre il primo giorno lavorativo successivo a quello in cui le stesse sono loro pervenute, entro l'orario previsto nel successivo punto 6.5.

5. Il valore del rimborso è determinato in base al valore unitario delle quote del giorno di ricezione della domanda da parte della SGR. Si considerano ricevute nel giorno, le domande pervenute alla SGR entro le ore 15.

6. Quando nel giorno di ricezione della domanda non è prevista la valorizzazione del fondo, il valore del rimborso è determinato in base al primo valore del fondo successivamente determinato. Qualora a tale data il controvalore delle quote non raggiunga l'ammontare dell'importo eventualmente definito dal partecipante, la relativa disposizione verrà eseguita fino a concorrenza dell'importo disponibile.

7. Al fine di tutelare gli altri partecipanti, di seguito è indicato quando la richiesta di rimborso è considerata di importo rilevante ovvero ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione e, in queste ipotesi, sono definite modalità di calcolo del valore del rimborso delle quote differenti da quelle ordinarie.

In particolare:

- In caso di somma di richieste contestuali di rimborso proveniente dai sottoscrittori e/o dai relativi cointestatari, di importo complessivo superiore al 5% del valore complessivo del Fondo o ravvicinata rispetto alla data di sottoscrizione, in quanto tra la richiesta di sottoscrizione e quella di rimborso intercorre un solo giorno, la SGR si riserva di determinare l'importo del rimborso secondo modalità diverse da quelle ordinarie, là dove ciò sia necessario ad assicurare la parità di trattamento tra tutti i partecipanti al Fondo. In tali casi il valore di rimborso della richiesta verrà regolato in base al valore unitario delle quote relativo al giorno in cui sono portati a termine i disinvestimenti necessari a far fronte alla richiesta di rimborso e a ricostituire la necessaria liquidità del fondo; tale giorno non potrà essere in ogni caso successivo al 10° giorno lavorativo dalla richiesta di rimborso. La corresponsione delle somme dovrà avvenire il giorno successivo a quello della determinazione del valore di rimborso. Al verificarsi di tali ipotesi la SGR comunica tempestivamente al partecipante la data di determinazione del valore di rimborso.

8. La SGR provvede, tramite il Depositario, al pagamento dell'importo nel più breve tempo possibile e non oltre il termine di quindici giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta, salvi i casi di sospensione del diritto di rimborso.

9. La SGR ha facoltà di sospendere per un periodo non superiore ad un mese il diritto di rimborso delle quote nel caso in cui vengano presentate richieste il cui ammontare – in relazione all'andamento dei mercati – richieda smobilizzi che potrebbero arrecare grave pregiudizio ai partecipanti. Le richieste presentate nel periodo di sospensione si intendono pervenute ai fini del rimborso alla scadenza del periodo stesso.

10. L'estinzione dell'obbligazione di rimborso si determina al momento della ricezione del mezzo di pagamento da parte dell'avente diritto.

#### **VI.2 Modalità di rimborso delle quote**

1. Il rimborso può alternativamente avvenire a mezzo:

- bonifico;
- assegno circolare o bancario non trasferibile all'ordine dell'avente diritto.

## **VII. Modifiche del Regolamento**

1. Il contenuto di ogni modifica regolamentare è comunicato mediante avviso diffuso secondo le modalità previste per la pubblicazione del valore della quota.

2. L'efficacia di ogni modifica che preveda la sostituzione della SGR ovvero che riguardi le caratteristiche del fondo o incida negativamente sui diritti patrimoniali dei partecipanti sarà sospesa per i 40 giorni successivi alla pubblicazione della modifica stessa. Tali modifiche, oltre che pubblicate, sono contestualmente comunicate a ciascun partecipante. Le modifiche regolamentari che comportino un incremento degli oneri a carico dei partecipanti, diversi da quelli che hanno natura di rimborso spese, non trovano comunque applicazione per gli importi già sottoscritti al momento dell'entrata in vigore delle modifiche nonché per gli importi ancora da versare in relazione a piani di accumulazione già stipulati.

3. Le modifiche regolamentari hanno efficacia immediata quando determinino condizioni economiche più favorevoli per i partecipanti.

4. Negli altri casi, il termine di efficacia, che decorrerà dalla data di pubblicazione delle modifiche sulle medesime fonti utilizzate per pubblicazione del valore della quota, sarà stabilito dalla SGR, tenuto conto dell'interesse dei partecipanti.

5. Copia dei regolamenti modificati è inviata gratuitamente ai partecipanti che ne fanno richiesta.

## **VIII. Liquidazione del fondo**

1. La liquidazione del fondo ha luogo alla scadenza del termine indicato nella "Scheda identificativa" o di quello eventuale al quale esso è stato prorogato, ovvero, anche prima di tale data:

- in caso di scioglimento della SGR;

- in caso di rinuncia motivata dalla sussistenza di una giusta causa, da parte della SGR, all'attività di gestione del fondo, e in particolare in caso di riduzione del patrimonio del fondo tale da non consentire un'efficiente prestazione dei servizi gestori ed amministrativi.

2. La liquidazione del fondo viene deliberata dall'organo amministrativo della SGR. La SGR informa preventivamente l'Organo di Vigilanza della decisione di procedere alla liquidazione.

3. Dell'avvenuta delibera viene informato l'Organo di Vigilanza. La liquidazione avverrà secondo le seguenti modalità:

a) l'annuncio dell'avvenuta delibera di liquidazione del fondo deve essere pubblicato sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota. Dalla data della delibera è sospesa l'emissione e il rimborso delle quote;

b) la SGR provvede a liquidare l'attivo del fondo nell'interesse dei partecipanti, sotto il controllo dell'organo di controllo, secondo il piano di smobilizzo predisposto dall'organo amministrativo e portato a conoscenza dell'Organo di Vigilanza, realizzando alle migliori condizioni possibili i beni che lo compongono;

c) terminate le operazioni di realizzo, la SGR redige un rendiconto finale di liquidazione, accompagnato da una relazione degli amministratori, e un piano di riparto recante l'indicazione dell'importo spettante a ogni quota, da determinarsi in base al rapporto fra l'ammontare delle attività nette realizzate ed il numero delle quote in circolazione;

d) la società incaricata della revisione contabile della SGR provvede alla revisione della contabilità delle operazioni di liquidazione nonché alla formulazione del proprio giudizio sul rendiconto finale di liquidazione;

e) il rendiconto finale di liquidazione e la relativa relazione degli amministratori restano depositati e affissi presso la SGR, il Depositario, nonché diffusi sulle medesime fonti previste per la pubblicazione del valore della quota, con l'indicazione della data di inizio delle operazioni di rimborso. Ne sono informati i singoli partecipanti. Ogni partecipante potrà prendere visione del rendiconto di liquidazione ed ottenerne copia a sue spese;

f) il Depositario, su istruzioni della SGR, provvede al rimborso delle quote nella misura prevista dal rendiconto finale di liquidazione, previo ritiro ed annullamento dei certificati se emessi. Sono ammessi riparti proporzionali nel corso della procedura di liquidazione;

g) le somme spettanti ai partecipanti eventualmente non riscosse entro tre mesi a far tempo dalla data di inizio del pagamento rimangono depositate presso il Depositario in un conto intestato alla SGR con l'indicazione che si tratta di averi della liquidazione del fondo, con sottorubriche indicanti le generalità dell'avente diritto ovvero il numero di serie;

h) i diritti incorporati nei certificati e nelle cedole non presentati per il rimborso secondo quanto indicato alla precedente lett. g) si prescrivono a favore della SGR qualora non esercitati nei termini di legge a partire dal giorno di inizio delle operazioni di rimborso di cui alla lett. e);

i) la procedura si conclude con la comunicazione alla Banca d'Italia dell'avvenuto riparto nonché dell'ammontare delle somme non riscosse.